



COMUNE DI ROSIGNANO MARITTIMO
Provincia di Livorno

DISCIPLINARE TECNICO

DELLA

ZONA A TRAFFICO LIMITATO

Di

CASTIGLIONCELLO

INDICE

Titolo I – Ambito territoriale e disposizioni generali.....	3
1 - Definizioni.....	3
2 - Ambito territoriale ZTL.....	3
3 - Orari e divieti	3
4 - Itinerari di transito consentito ai non autorizzati.....	3
5 – Disciplina della sosta.	3
5.1 - Divieti di sosta	3
5.2 - Sosta Diurna	3
6 - Controlli.....	3
Titolo II – Autorizzazioni	3
7 - Tipologie di autorizzazioni.....	3
8 - Lista bianca permanente	4
9 - Contrassegno	4
9.1 - Utilizzo del contrassegno	4
9.2 – Rilascio del contrassegno.....	4
9.3 – Validità del contrassegno.....	4
9.4 - Sostituzione del contrassegno	5
10 - Rinnovo autorizzazioni.....	5
11 - Permesso giornaliero	5
12 – Accessi con modalità speciali	5
12.1 - Autorizzazioni da Portale.....	5
13 - Sanzioni accessorie.....	6
Titolo III – Categorie di veicoli.....	7
14 - Categorie autorizzabili	6
15 - Veicoli sostitutivi	6
16 – Accesso con veicoli di non residenti.....	7
Titolo IV - Disposizioni transitorie.....	7
17 - Validità delle autorizzazioni già rilasciate.....	7
ALLEGATO A: Schede categorie autorizzabili alla circolazione in Ztl.....	8

Titolo I – Ambito territoriale e disposizioni generali

1 - Definizioni

La Zona a Traffico Limitato (ZTL), come definita dall'art. 3 del C.d.S., è un'area in cui l'accesso e la circolazione veicolare sono limitati ad ore prestabilite o a particolari categorie di utenti e di veicoli.

La circolazione e la sosta in deroga ai divieti derivanti dall'adozione della ZTL sono stabiliti dal presente disciplinare.

2 - Ambito territoriale ZTL

L'ambito territoriale della ZTL di Castiglioncello è quello stabilito dalla delibera G.C. n. 55 dell'11.4.2012.

La ZTL comprende le seguenti strade:

via del Quercetano ,via Fucini (da via del Quercetano fino a via Biagi e da via Aurelia a via Biagi), via Biagi, via Godilonda, via Trento, via Torino, via Milani, via Martelli, piazza della Torre, via Monti, via Corcos, via Aosta, via Saragat, via Livorno, via Napoli, via del Museo, via Pisa, via Marconi, via Fellini, via L. Amendola.

3 - Orari e divieti

La ZTL ha validità tutti i giorni dei mesi di luglio ed agosto con orario 23.00 – 06.00.

Negli orari di validità della ZTL è vietato il transito dei veicoli non autorizzati.

4 - Itinerari di transito consentito ai non autorizzati

È consentita l'uscita dal perimetro della Ztl tramite via Fellini ai veicoli che hanno effettuato l'accesso prima delle 23.00.

5 – Disciplina della sosta

5.1 – Zone di sosta riservata

Nelle zone di sosta riservata ai residenti ed autorizzati, valide 24 ore, possono parcheggiare solamente i residenti muniti di pass verde, i proprietari delle abitazioni muniti di abbonamento per i parcheggi a pagamento valido per tutto il giorno e coloro che prestano assistenza a malati muniti di apposita autorizzazione.

5.2 - Sosta diurna

Negli orari nei quali non vige la ZTL, la sosta è consentita a tutti i veicoli purchè in regola con il pagamento previsto per la sosta o purchè venga esposto il pass di residente (pass verde) o l'autorizzazione per assistenza ai malati.

6 - Controlli

I varchi di accesso alla ZTL saranno controllati mediante un sistema di controllo telematico del transito veicolare, autorizzato ai sensi dell'art. 17, comma 133-bis, della legge n. 127/1997 e del D.P.R. 250/1999.

Titolo II – Autorizzazioni

7 - Tipologie di autorizzazioni

Le autorizzazioni all'accesso in ZTL sono costituite dall'iscrizione, da parte di soggetti autorizzati, nella c.d. "Lista bianca", temporanea o permanente, attestata dal relativo permesso o contrassegno.

Le autorizzazioni sono rilasciate ai soggetti in possesso dei requisiti previsti dal presente disciplinare, appartenenti alle categorie indicate al Titolo III e con le modalità indicate per ciascuna di esse.

Fatte salve diverse espresse previsioni, possono essere autorizzati veicoli intestati agli aventi diritto, o da essi utilizzati in base a un contratto di leasing, di noleggio o di comodato registrato e nei casi previsti dall'art.94 comma 4 bis C.d.S. con annotazione sulla carta di circolazione.

L'autocertificazione da presentare per l'ottenimento dell'autorizzazione dovrà contenere tutte le informazioni necessarie per consentire lo svolgimento di controlli e sopralluoghi, come previsto dal D.P.R. 445/2000.

La carta di circolazione dei veicoli da autorizzare deve sempre essere esibita per consentire la rilevazione dei seguenti dati: targa, proprietà, categoria del veicolo.

È fatto obbligo al titolare di autorizzazione ZTL di comunicare immediatamente alla società affidataria eventuali cambi di indirizzo o d'intestazione societaria e ogni altro elemento che costituisca requisito per il rilascio dell'autorizzazione.

8 - Lista bianca

Ai veicoli appartenenti a particolari categorie elencate nell'allegato "A" è consentito il transito nella ZTL, in deroga al divieto di cui al punto 3, mediante inserimento permanente in una lista di targhe autorizzate, denominata "Lista bianca".

L'inserimento in lista bianca è effettuato dalla società affidataria della gestione del servizio, a seguito di richiesta avanzata da parte degli aventi diritto, con indicazione delle targhe dei veicoli da autorizzare.

L'inserimento nella "Lista bianca" costituisce titolo autorizzatorio ed è obbligatorio. Chi non si atterra a tale obbligo sarà soggetto alle sanzioni previste dal vigente C.d.S.

9 - Contrassegno

9.1 - Utilizzo del contrassegno

Il contrassegno cartaceo consente l'accesso e il transito in ZTL e l'eventuale sosta, in deroga al divieto di cui al punto 3, con le modalità e i limiti descritti in seguito per ciascuna categoria di soggetti autorizzabili.

Per l'accesso alla ZTL dai varchi sorvegliati con porte telematiche, oltre all'utilizzo del contrassegno, è obbligatoria l'iscrizione in "Lista bianca". Il contrassegno deve essere obbligatoriamente esposto all'interno del parabrezza del veicolo, in posizione ben visibile.

La mancata esposizione dello stesso, sia in transito che in sosta, equivale alla mancanza di autorizzazione e pertanto rende il veicolo soggetto alle sanzioni previste dal C.d.S..

È vietato l'uso di fotocopie dei contrassegni.

9.2 – Rilascio del contrassegno

Il rilascio del contrassegno dovrà essere richiesto direttamente alla società affidataria, presentando la documentazione prevista per ciascuna categoria. Ogni contrassegno deve sempre essere associato ad una targa.

9.3 – Validità del contrassegno

Tutti i contrassegni rilasciati in modo non temporaneo dalla società affidataria, avranno validità massima quadriennale dal giorno del rilascio e dovranno essere restituiti alla data di scadenza.

I contrassegni potranno essere rilasciati per periodi di validità inferiori all'anno, o pari ad uno, due, tre anni a richiesta dell'interessato. Può comunque essere disposta dall'A.C. una durata diversa.

La validità del contrassegno è legata al permanere dei requisiti che ne hanno consentito il rilascio. Qualora i presupposti che hanno determinato il rilascio dell'autorizzazione vengano meno durante il periodo della validità della stessa, il beneficiario è tenuto alla restituzione immediata del contrassegno, ed è facoltà dell'Amministrazione disporre il ritiro tramite la Polizia Municipale o gli addetti della società affidataria.

9.4 - Sostituzione del contrassegno

La richiesta di sostituzione del contrassegno per cambiamento di targa o di rilascio di duplicato per furto o smarrimento comporta il rilascio di un nuovo contrassegno che manterrà la validità di quello sostituito.

Nel caso di contestuale presentazione di richiesta di rinnovo, e salvo disposizioni ostantive, la validità decorrerà nuovamente dalla data di emissione.

10 - Rinnovo autorizzazioni

Il rinnovo dei titoli autorizzatori dovrà essere richiesto direttamente alla società affidataria, presentando la documentazione prevista per ciascuna categoria che attesti il permanere dei requisiti che ne hanno consentito il rilascio.

In caso di mancato rinnovo, gli eventuali accessi alla ZTL successivi alla data di scadenza dell'autorizzazione saranno sanzionati.

Il titolare dell'autorizzazione è tenuto a verificare la scadenza della stessa e sarà unico responsabile di sanzioni derivanti dal mancato rinnovo.

11 - Permesso giornaliero

Nei casi previsti dal presente disciplinare, per alcune categorie di veicoli è consentito il transito nella Ztl in deroga al divieto di cui al punto 3 mediante rilascio di permesso giornaliero ed inserimento in "Lista bianca" in maniera temporanea.

I permessi giornalieri sono rilasciati dalla società affidataria nelle sedi, negli orari e con le modalità rese note al pubblico.

Questi permessi potranno essere rilasciati a posteriori solo per le categorie in cui è prevista questa possibilità.

I permessi giornalieri saranno rilasciati anche per autocarri con massa superiore a 3,5 t con l'indicazione dell'itinerario ed altre eventuali prescrizioni a giudizio della Polizia Municipale.

12 – Accessi con modalità speciali

12.1 - Autorizzazioni da Portale

Alcune categorie previste al titolo III sono abilitate a regolarizzare per via telematica il transito di veicoli propri o di loro clienti all'interno della Ztl, in deroga al divieto di cui al punto 3, mediante l'utilizzo di portale web dedicato.

L'abilitazione alla regolarizzazione dei transiti dovrà essere richiesta alla Polizia Municipale da parte del titolare o legale rappresentante della società (o di un suo delegato). L'istanza dovrà contenere tutte le informazioni relative all'attività e rilevanti per il sistema, per ogni unità locale.

I dati forniti per la richiesta di abilitazione sono rilasciati sotto la responsabilità del richiedente. Il richiedente, o suo delegato, è registrato come responsabile della struttura e deve comunicare ed aggiornare la lista degli operatori, persone fisiche dotate di credenziali personali, che agiscono per conto della struttura sotto la propria responsabilità.

L'abilitazione di ogni operatore avverrà da parte della Polizia Municipale a seguito di istanza sottoscritta congiuntamente dal responsabile della struttura e dall'operatore da abilitare.

Chiunque fornisca notizie non veritiere sarà perseguito penalmente. È fatto obbligo di aggiornare i dati in caso di variazione o di cessazione dell'attività.

L'A.C. provvederà ad effettuare controlli sulla corrispondenza alla normativa per i transiti regolarizzati. Eventuali comportamenti non conformi saranno puniti con le sanzioni accessorie previste al successivo art. 13 (sospensione dell'abilitazione fino ad un massimo di 2 mesi, o revoca della stessa in caso di reiterazione di tali comportamenti).

Gli inserimenti nel portale non corrispondenti alla presente normativa, qualora avessero rilevanza penale, saranno ascritti al singolo operatore.

13 - Sanzioni accessorie

L'uso delle autorizzazioni, dei loro elementi costitutivi e degli strumenti di regolarizzazione dei transiti (portale telematico) in maniera difforme a quanto previsto dal presente disciplinare, oltre alle sanzioni previste dal vigente C.d.S., darà luogo anche al provvedimento di sospensione fino ad un massimo di 2 mesi, o di revoca dell'autorizzazione in caso del ripetersi di comportamenti non consentiti.

Le infrazioni sotto elencate comporteranno l'adozione dei seguenti provvedimenti:

- a) uso di fotocopie di contrassegno: sospensione di 1 mese, con revoca alla terza infrazione rilevata nell'arco di due anni dalla data della prima infrazione.
- b) contraffazione o alterazione di contrassegno: sospensione di 2 mesi, con revoca alla terza infrazione rilevata nell'arco di quattro anni dalla data della prima infrazione.
- c) aver ottenuto un duplicato del contrassegno con denuncia di furto o smarrimento, ed essere trovato in possesso del contrassegno denunciato smarrito o rubato: sospensione di 2 mesi, con revoca alla terza infrazione rilevata nell'arco di quattro anni dalla data della prima infrazione.
- d) uso su veicolo diverso: sospensione per 1 mese, con revoca alla terza infrazione rilevata nell'arco di due anni dalla data della prima infrazione.
- e) utilizzo dell'autorizzazione per attività diversa da quella per cui è stata rilasciata: sospensione di 1 mese, con revoca alla terza infrazione rilevata nell'arco di due anni dalla data della prima infrazione.

Nelle casistiche sopra indicate l'Agente accertatore è autorizzato al ritiro *brevi manu* del contrassegno. In tal caso la sanzione accessoria avrà inizio dal momento del ritiro, che comporterà l'interruzione della validità dell'autorizzazione.

In caso di accertamento d'ufficio del venir meno di uno dei requisiti occorrenti al rilascio delle autorizzazioni o nel caso di uso improprio dei titoli autorizzatori che comporta l'applicazione dei sopra indicati provvedimenti, le comunicazioni per revoca o sospensione saranno fatte all'interessato direttamente dalla Polizia Municipale mediante raccomandata con ricevuta di ritorno o PEC, inviati all'ultimo recapito comunicato dall'intestatario del permesso.

La Polizia Municipale applicherà la sanzione accessoria decorsi 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione da parte dell'intestatario o dell'eventuale ritorno al mittente della raccomandata.

Non potranno essere rilasciati permessi provvisori per i veicoli riportati sui contrassegni sospesi o revocati.

Titolo III – Categorie di veicoli

14 - Categorie autorizzabili

Possono essere rilasciate autorizzazioni alla circolazione in ZTL ai soggetti appartenenti alle categorie indicate nelle schede allegate (all. A), con le modalità e le condizioni riportate in ciascuna di esse.

15 - Veicoli sostitutivi

Possono essere autorizzati i veicoli sostitutivi di altri già in possesso di autorizzazione al transito in ZTL e temporaneamente in riparazione, dietro presentazione di dichiarazione dell'officina presso cui è depositato il veicolo sostituito.

L'autorizzazione è costituita dal rilascio di un permesso temporaneo per un massimo di 30 giorni riportante gli stessi parametri dell'autorizzazione sostituita. Per periodi superiori, gli interessati dovranno richiedere il rilascio di apposito contrassegno.

16 – Accesso con veicoli di non residenti

Nel caso in cui il residente faccia abitualmente uso di un veicolo intestato ad altra persona non residente o ditta con sede al di fuori della ZTL, l'interessato, per ottenere l'autorizzazione all'accesso, dovrà presentare una dichiarazione, sottoscritta dal proprietario del veicolo stesso, che attesti il motivo ed il periodo di affidamento del veicolo.

Titolo IV - Disposizioni transitorie

17 - Validità delle autorizzazioni già rilasciate

I contrassegni già rilasciati al momento dell'entrata in vigore del presente disciplinare a categorie autorizzabili, rimangono valide fino alla loro data naturale di scadenza.

Le autorizzazioni rilasciate per veicoli appartenenti a categorie non riconducibili a quelle individuate nel presente disciplinare sono revocate.

Allegato A

Categorie autorizzabili alla circolazione in ZTL

1 - CHI ABITA IN ZTL

Scheda 1.1 – Residenti

Scheda 1.2 – Domiciliati

Scheda 1.3 – Domiciliati proprietari di abitazione

2 - CHI PRESTA ASSISTENZA IN ZTL

Scheda 2.1 - Assistenza domiciliare

Scheda 2.2 - Assistenza volontaria

3 - CHI DEVE LAVORARE IN ZTL

Scheda 3.1 - Attività economiche con sede in ZTL

Scheda 3.2 – Dipendenti di attività economiche in Ztl

Scheda 3.3 – Riparazioni d’urgenza

Scheda 3.4 – Sicurezza privata

Scheda 3.5 - Medici ed altro personale sanitario

4 - CHI È CLIENTE DI ATTIVITÀ IN ZTL

Scheda 4.1 - Strutture ricettive

5 - CHI NON PUÒ FARE A MENO DELL’AUTO IN ZTL

Scheda 5.1 - Invalidi

Scheda 5.6 - Manifestazioni, eventi, etc.

6 - CHI FORNISCE SERVIZI PUBBLICI IN ZTL

Scheda 6.1 - Polizia e soccorso

Scheda 6.2 - Comune di Rosignano Marittimo

Scheda 6.3 - Servizi pubblici e di pubblica utilità

Scheda 6.4 - Taxi e Noleggio con conducente (NCC)

7 - ALTRO

Scheda 7.1 - Posto auto

1 - CHI ABITA IN ZTL

Scheda 1.1 – Residenti

Soggetti:	a) Residente in ZTL; b) Residenti che abitano in edifici ricadenti all'interno della ZTL ma con accesso su strade che costituiscono il perimetro esterno della ZTL.
Tipologia di autorizzazioni:	<u>Transito e sosta in ZTL</u> Per ogni veicolo intestato al residente viene rilasciata un'autorizzazione, costituita da contrassegno (pass verde) e inserimento in lista bianca. L'autorizzazione avrà una durata di 4 anni.
Condizioni per il rilascio dell'autorizzazione:	Il residente dovrà presentare autocertificazione attestante la residenza.

Scheda 1.2 - Domiciliati

Soggetti	Persone che non sono residenti nella frazione di Castiglioncello e che hanno assunto temporaneamente domicilio in ZTL per motivi di vacanza, lavoro o cure mediche, in locale adibito ad abitazione che non costituisca residenza di altra famiglia anagrafica o domiciliato, già titolari di autorizzazione;
Tipologia di autorizzazioni:	<u>Transito in ZTL</u> Viene rilasciata un'unica autorizzazione per ogni famiglia anagrafica o domiciliato, costituita da contrassegno (pass blu) e inserimento in lista bianca. L'autorizzazione avrà una durata di 1 anno.
Condizioni per il Rilascio dell'autorizzazione:	Il domiciliato dovrà presentare: a) copia del contratto di locazione registrato trasmessa alla Questura; b) documentazione attestante i motivi di lavoro o dell'unità immobiliare dove dichiara di avere domicilio o dichiarazione di ospitalità cure mediche per i quali è domiciliato nel Comune di Rosignano Marittimo.

Scheda 1.3 – Domiciliati proprietari di abitazioni

Soggetti:	a) Persone che non sono residenti nella frazione di Castiglioncello e che hanno assunto temporaneamente domicilio in ZTL in abitazione di proprietà.
Tipologia di autorizzazioni:	<u>Transito in ZTL</u> Viene rilasciata un'unica autorizzazione per ogni famiglia anagrafica o domiciliato, costituita da contrassegno (pass blu) e inserimento in lista bianca. L'autorizzazione avrà una durata di 4 anni.
Condizioni per il rilascio dell'autorizzazione:	Il domiciliato dovrà presentare copia di documento comprovante la proprietà dell'immobile.

2 - CHI PRESTA ASSISTENZA IN ZTL

Scheda 2.1 – Assistenza domiciliare

Soggetti:	Familiari (coniuge, parenti di 1° e 2° grado e affini di 1° grado) che devono prestare assistenza a persone non autosufficienti residenti in ZTL.
Tipologia di autorizzazione:	<u>Transito e sosta in ZTL</u> L'autorizzazione è costituita da contrassegno (pass blu) e inserimento in lista bianca. L'autorizzazione consente il transito nella Ztl e la sosta negli spazi riservati ai residenti. L'autorizzazione potrà avere una durata massima di 1 anno.
Condizioni per il rilascio dell'autorizzazione:	Certificazione medica che attesta la necessità o autocertificazione dell'assistito.

Scheda 2.2 – Assistenza volontaria

Soggetti:	Enti ed associazioni ONLUS che prestano gratuitamente servizi assistenziali o di pubblico interesse impiegando personale volontario.
Tipologia di autorizzazione:	L'autorizzazione è costituita da contrassegno (pass blu) e inserimento in "Lista bianca" temporanea. È rilasciato un contrassegno per ogni veicolo autorizzato. L'autorizzazione potrà avere una durata massima di 4 anni. L'autorizzazione consente il transito nella Ztl e la sosta negli spazi riservati ai residenti.
Condizioni per il rilascio dell'autorizzazione:	Richiesta presentata dal responsabile dell'associazione.

3 – CHI DEVE LAVORARE IN ZTL

Scheda 3.1 - Attività economiche con sede in ZTL

Soggetti:	a) Titolari di attività commerciali o artigianali con sede all'interno della ZTL b) Operatori economici titolari di concessione di spazio per l'esercizio del commercio su area pubblica interna alla ZTL.
Tipologia di autorizzazione:	Per ogni soggetto avente diritto potrà essere rilasciata un'unica autorizzazione costituita da contrassegno (pass blu) e inserimento in lista bianca. L'autorizzazione potrà avere una durata massima di 4 anni per i titolari di attività e di 1 anno per gli operatori commerciali su area pubblica. L'autorizzazione non è valida ai fini della sosta diurna nei parcheggi a pagamento e zone riservate ai residenti.
Condizioni per il rilascio dell'autorizzazione:	Sede dell'attività in Ztl risultante dal certificato camerale o, per gli operatori su area pubblica, da atto di concessione.

Scheda 3.2 – Dipendenti di attività economiche con sede in ZTL

Soggetti:	Dipendenti di attività commerciali o artigianali con sede all'interno della ZTL.
Tipologia di autorizzazione:	Per ogni soggetto avente diritto potrà essere rilasciata un'unica autorizzazione costituita da contrassegno (pass blu) e inserimento in lista bianca. L'autorizzazione potrà avere una durata massima di 1 anno. L'autorizzazione non è valida ai fini della sosta diurna nei parcheggi a pagamento e zone riservate ai residenti.
Condizioni per il rilascio dell'autorizzazione:	Copia del contratto di lavoro e domanda inoltrata dal titolare dell'attività economica.

Scheda 3.3 –Artigiani e riparazioni d’urgenza

Soggetti:	Titolari di imprese che effettuano interventi urgenti di manutenzione, riparazione, installazione e/o costruzione all’interno del perimetro della ZTL, per lo svolgimento dei quali è necessario l’utilizzo di veicoli.
Tipologia di autorizzazioni:	<p><u>Continuativa</u></p> <p>La regolarizzazione del transito avverrà mediante inserimento della targa del veicolo in “Lista bianca” temporanea.</p> <p>È consentita la sosta, nei pressi del luogo di intervento, negli spazi per residenti e dove non espressamente vietato, nel rispetto di quanto disposto dall’art. 158 del C.d.S., con esposizione di apposito contrassegno riportante la dicitura “Riparazione d’urgenza” e un’autocertificazione contenente l’indirizzo e il motivo dell’intervento.</p> <p>L’autorizzazione avrà validità massima di 1 anno.</p> <p><u>Occasionale</u></p> <p>Possono essere rilasciati permessi giornalieri.</p> <p>L’accesso alla ZTL si intenderà autorizzato per le 7 ore successive. L’autorizzato può transitare anche più volte sotto il varco telematico nell’arco delle 7 ore. Una volta entrato non ha limiti temporali di permanenza in ZTL.</p> <p>È consentita la sosta, nei pressi del luogo di intervento, negli spazi per residenti e dove non espressamente vietato, nel rispetto di quanto disposto dall’art. 158 del C.d.S., con esposizione di apposito contrassegno riportante la dicitura “Riparazione d’urgenza” e un’autocertificazione contenente l’indirizzo e il motivo dell’intervento.</p>
Condizioni per il rilascio dell’autorizzazione:	<p>Il richiedente dovrà dimostrare, attraverso il Certificato Camerale, lo svolgimento di una o più delle seguenti attività o affini:</p> <ul style="list-style-type: none">• Impiantistica: impianti elettrici, idraulici, termici, frigoriferi, ascensori, sicurezza e allarme, telecomunicazione, depurazione, industriali in genere;• Edilizia: lavori edili vari, carpenteria, falegnameria, vetrai, cartongessisti;• Macchinari: macchine per ufficio e computer, elettrodomestici, distributori automatici, apparecchiature per bar e ristoranti, apparecchiature elettromedicali;• Artigianato e commercio: propri prodotti e manufatti quali tappezzieri,

	<p>falegnami, fabbri, etc.;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Igiene: pulizia, disinfezione, disinfestazione, derattizzazione e sanificazione. <p>In caso di richiesta di permesso giornaliero l'appartenenza alle suddette categorie potrà essere autocertificata.</p> <p>L'autorizzazione al transito sarà subordinata all'indicazione da parte del richiedente nella richiesta di permesso giornaliero, dei seguenti dati: targa del veicolo utilizzato, destinazione (via e civico), motivo dell'intervento. L'Amministrazione Comunale potrà effettuare controlli sulla corrispondenza delle informazioni fornite. La richiesta di permesso giornaliero potrà essere presentata alla società affidataria anche entro le 24 ore dall'ingresso in Ztl.</p>
<p>Tipologia di veicolo autorizzabile:</p>	<p>Veicoli intestati alla società contraddistinti da scritte o loghi, con massa a p.c. inferiore a 3,5 t.</p>

Scheda 3.4 – Sicurezza privata

Soggetti:	a) Società di vigilanza privata
Tipologia di autorizzazione:	<u>Continuativa</u> L'autorizzazione è costituita da inserimento in "Lista bianca" temporanea. È rilasciato un contrassegno per ogni veicolo autorizzato. L'autorizzazione avrà una validità massima di 1 anno. <u>Occasionale</u> Per accessi saltuari in ZTL possono essere rilasciati a tutti i soggetti aventi diritto permessi con una durata massima di 7 ore, costituiti da inserimento in lista bianca.
Condizioni per il rilascio dell'autorizzazione:	Presentazione di certificato camerale dal quale risulti l'attività di vigilanza privata.
Tipologia di veicolo autorizzabile:	Veicoli con massa p.c. inferiore a 3,5 t., intestati alla società e contraddistinti da scritte o loghi, utilizzati per lo svolgimento di servizi all'interno della ZTL.

Scheda 3.5 – Medici ed altro personale sanitario

Soggetti:	a) Medici convenzionati con il Servizio Sanitario Nazionale (SSN) in medicina generale e pediatria, tenuti per legge ad intervenire a casa del paziente per visita, che abbiano il proprio ambulatorio o assistiti all'interno della ZTL. b) Altro personale sanitario che deve effettuare visite domiciliari in ZTL: ostetriche, infermieri, fisioterapisti e tecnici ortopedici con attrezzatura voluminosa. c) Veterinari che devono effettuare visite domiciliari in ZTL.
Tipologia di autorizzazione:	<u>Continuativa</u> L'autorizzazione per i soggetti di cui alla lettera a) è costituita da un contrassegno (pass blu) e inserimento in lista bianca. Consente la sosta negli spazi riservati ai residenti dalle 23.00 alle 06.00.. L'autorizzazione potrà avere una durata variabile, a scelta del richiedente, da 1 a 4 anni. I medici sostituti possono richiedere il rilascio di un'autorizzazione con validità corrispondente al periodo della sostituzione. <u>Occasionale</u> Possono essere rilasciati permessi giornalieri ai medici sostituti di titolari di contrassegno, ad altri medici per visite domiciliari ed ai soggetti di cui alle lettere b) e c). Il permesso avrà una validità di 7 ore e consente il transito e la sosta negli spazi riservati ai residenti. In caso di visite di urgenza, i permessi potranno essere rilasciati anche a posteriori, al massimo entro le 24 ore successive all'accesso, rivolgendosi al Comando della Polizia Municipale o alla società affidataria.
Condizioni per il rilascio dell'autorizzazione:	La richiesta di autorizzazione continuativa può essere presentata direttamente dall'interessato o attraverso l'Ordine dei Medici. Per il rilascio a posteriori di permessi giornalieri deve essere presentata la seguente documentazione: dichiarazione attestante l'iscrizione all'ordine dei medici, il giorno e l'ora di accesso, carta di circolazione del veicolo.
Tipologia di veicolo autorizzabile:	Veicoli con massa p.c. inferiore a 3,5 t intestati al medico o a suoi familiari (coniuge, parenti di 1° e 2° grado, affini di 1° grado).

4 – CHI È CLIENTE DI ATTIVITÀ IN ZTL

Scheda 4.1 – Strutture ricettive

Soggetti:	Clienti di strutture ricettive autorizzate (alberghi, pensioni, b&b, etc.) con sede in ZTL.
Tipologia di autorizzazione:	<p>La regolarizzazione del transito avverrà a cura della direzione della struttura ricettiva mediante inserimento della targa del veicolo in “Lista bianca” temporanea per via telematica.</p> <p>La targa dell’auto del cliente potrà essere inserita in “Lista bianca” per il periodo del soggiorno presso la struttura ricettiva.</p> <p>La regolarizzazione potrà avvenire in apposita sezione del portale entro le ore 24.00 del giorno successivo alla notte in cui è avvenuto il transito</p> <p>Il transito è consentito secondo il percorso più breve per raggiungere la struttura ricettiva di destinazione.</p>
Condizioni per il rilascio dell’autorizzazione:	Nell’inserimento in “Lista bianca” dovrà essere riportato il numero identificante la scheda di dichiarazione delle generalità prevista dall’art. 109 del T.U.L.P.S.
Tipologia di veicolo autorizzabile:	Veicoli con massa p.c. inferiore a 3,5 t.

5 – CHI NON PUÒ FARE A MENO DELL'AUTO IN ZTL

Scheda 5.1 Invalidi

Soggetti:	Titolari del contrassegno “Invalidi” rilasciato ai sensi dell’art. 188 del C.d.S.
Tipologia di autorizzazione:	<p><u>Continuati</u> <u>va</u> L’autorizzazione è costituita dal contrassegno “Invalidi” rilasciato ai sensi dell’art. 188 del C.d.S. al quale sono abbinati un massimo di due veicoli indicati dal richiedente ed inseriti in “Lista bianca” temporanea. La validità dell’autorizzazione sarà commisurata alla durata del contrassegno in possesso dell’interessato. In caso di impiego di veicolo diverso da quelli abbinati al contrassegno, gli interessati dovranno richiederne di volta in volta l’inserimento della targa in “Lista bianca”, con le modalità indicate per il rilascio di permessi occasionali.</p> <p><u>Occasiona</u> <u>le</u> Per esigenze saltuarie di invalidi che non abbiano richiesto l’associazione di veicoli al proprio contrassegno o che utilizzino un veicolo diverso da quelli abbinati, gli interessati potranno richiedere di volta in volta l’inserimento della targa in lista bianca, anche a posteriori, entro il giorno feriale successivo all’accesso, presso il Comando della Polizia Municipale e la sede della società affidataria o telefonando al numero dedicato.</p>
Condizioni per il rilascio dell’autorizzazione:	Possesso del contrassegno “Invalidi” previsto dall’art. 188 del C.d.S. I titolari di contrassegno non residenti nel Comune di Rosignano Marittimo sono tenuti a presentare dichiarazione attestante la frequente necessità di accedere all’interno della ZTL di Castiglioncello per cure fisiche o per motivi di lavoro, studio o personali di altra natura.

Scheda 5.2 - Manifestazioni, eventi, etc.

Soggetti:	Soggetti pubblici e privati che organizzano manifestazioni, eventi, riprese fotografiche, cinematografiche o similari, o che partecipano a matrimoni che si svolgono in ZTL
Tipologia di autorizzazione:	<p>Sono rilasciati permessi giornalieri.</p> <p>Il permesso consente il transito nella Ztl ma non consente la sosta negli spazi riservati ai residenti.</p> <p>L'autorizzazione è costituita da un contrassegno (pass blu) e nell'inserimento in "Lista bianca" temporanea per ogni veicolo autorizzato. La durata del contrassegno sarà corrispondente a quella della manifestazione per il quale è richiesto.</p> <p>Per i matrimoni i permessi potranno essere rilasciati dalla società affidataria solo previo nulla osta del Comando della Polizia Municipale.</p>
Condizioni per il rilascio dell'autorizzazione:	Presentazione di documentazione attestante luogo, durata e modalità di svolgimento della manifestazione.

6 - CHI FORNISCE SERVIZI PUBBLICI IN ZTL

Scheda 6.1 – Polizia e soccorso

Soggetti:	<p>a) Corpi di Polizia, Carabinieri, Esercito, altre pubbliche amministrazioni che svolgono funzioni di polizia</p> <p>b) Vigili del Fuoco, ASL, pubbliche assistenze e altri soggetti che svolgono attività di soccorso</p> <p>c) Veicoli privati di personale delle forze dell'ordine utilizzati per motivi di polizia giudiziaria e pubblica sicurezza</p>
Tipologia di autorizzazione:	<p>Inserimento in “Lista bianca permanente” delle targhe dei veicoli utilizzati.</p> <p>Nel caso di veicoli non riconoscibili a vista con scritte e loghi identificativi, sarà rilasciato anche un contrassegno (pass blu).</p> <p>L'autorizzazione consente il transito e la sosta negli spazi riservati ai residenti.</p>
Condizioni per il rilascio dell'autorizzazione:	<p>La richiesta deve essere presentata dal Responsabile a livello locale del Corpo interessato o, per gli altri soggetti aventi diritto, dal legale rappresentante.</p>

Scheda 6.2 – Comune di Rosignano Marittimo

Soggetti:	a) Comune di Rosignano Marittimo. b) Dipendenti del Comune di Rosignano Marittimo che devono essere presenti a manifestazioni o spettacoli che si tengono all'interno della Ztl.
Tipologia di autorizzazione:	Inserimento in "Lista bianca" delle targhe dei veicoli utilizzati. L'autorizzazione consente il transito e la sosta negli spazi riservati ai residenti. Per i veicoli operativi o adibiti al trasporto cose, durante gli interventi di riparazione, la sosta è sempre consentita anche nei pressi del luogo dell'intervento, a condizione che non sia recato intralcio per la circolazione. Per i dipendenti individuati al punto b) sono rilasciati permessi giornalieri.
Condizioni per il rilascio dell'autorizzazione:	La richiesta per il rilascio dei permessi ai dipendenti comunali deve essere presentata dal Responsabile dell'Ufficio Segretariato o dal Dirigente del Settore di appartenenza.
Tipologia di veicolo autorizzabile:	Veicoli con esposto contrassegno ufficiale del Comune.

Scheda 6.3 – Servizi pubblici e di pubblica utilità

Soggetti:	Soggetti gestori di servizi a rete (energia elettrica, gas, acqua, telefonia, etc.), servizi di igiene ambientale e altri soggetti eroganti servizi pubblici e di pubblica utilità.
Tipologia di autorizzazione:	<p>L'autorizzazione è costituita da inserimento in "Lista bianca" temporanea. È rilasciato un contrassegno per ogni veicolo autorizzato. L'autorizzazione avrà durata massima di 4 anni.</p> <p>L'autorizzazione consente il transito nella Ztl ma non consente la sosta negli spazi riservati ai residenti.</p> <p>Per gli autocarri o i veicoli operativi impegnati in interventi di riparazione, è consentita la sosta nei pressi del luogo dell'intervento a condizione che non sia recato intralcio per la circolazione.</p> <p><u>Occasionale</u></p> <p>Per accessi saltuari in ZTL possono essere rilasciati permessi giornalieri.</p> <p>Non potranno essere rilasciati permessi per più di dieci (10) giorni al mese per lo stesso veicolo e sul permesso deve essere indicato il luogo di destinazione.</p>
Condizioni per il rilascio dell'autorizzazione:	Presentazione di dichiarazione attestante l'erogazione di servizi pubblici o di pubblica utilità in ZTL, corredata da idonea documentazione.
Tipologia di veicolo autorizzabile:	Veicoli con massa p.c. inferiore a 3,5 t. con colori, scritte e loghi dell'azienda.

Scheda 6.4 – Taxi e Noleggio con conducente (NCC)

Soggetti:	Titolari di licenza taxi e di noleggio con conducente (NCC)
Tipologia di autorizzazione:	<p><u>Continuativa</u> L'autorizzazione continuativa è concessa esclusivamente a taxi o NCC con licenze rilasciate da comuni della Regione Toscana. L'autorizzazione è costituita dall'inserimento in "Lista bianca" permanente.</p> <p><u>Occasionale</u> A coloro che non sono inseriti nella lista bianca permanente possono essere rilasciati permessi giornalieri. I permessi potranno essere rilasciati anche a posteriori. A tal fine gli interessati dovranno richiedere la regolarizzazione del transito al massimo entro le 24 ore successive all'accesso, rivolgendosi al Comando della Polizia Municipale o alla società affidataria, anche mediante pec.</p>
Condizioni per il rilascio dell'autorizzazione:	<p>Per il rilascio dell'autorizzazione: presentazione di licenza taxi o di noleggio con conducente (NCC) in corso di validità.</p> <p>Per il rilascio a posteriori di permessi giornalieri deve essere presentata la seguente documentazione: presentazione di licenza taxi o NCC, dichiarazione attestante il giorno e l'ora di accesso, carta di circolazione del veicolo.</p>
Tipologia di veicolo autorizzabile:	Veicoli con esposto contrassegno NCC o scritta Taxi.

7 - ALTRO

Scheda 7.1 - Posto auto

Soggetti:	Soggetti che possono disporre di autorimesse o comunque di aree private destinate alla sosta all'interno della ZTL.
Tipologia di autorizzazione:	<p>L'autorizzazione è costituita da contrassegno (pass blu) e inserimento in "Lista Bianca.</p> <p>L'autorizzazione consente solo il transito secondo il percorso più breve.</p> <p>L'autorizzazione potrà avere una durata da 1 a 4 anni, a seconda della durata della disponibilità del posto auto.</p>
Condizioni per il rilascio dell'autorizzazione:	<p>Presentazione della documentazione attestante la disponibilità del posto auto.</p> <p>Il numero massimo dei contrassegni rilasciabili per ciascuna area di sosta è relativo alla capienza di posti auto della stessa, come risultante dalla documentazione presentata dal richiedente e da verifiche e sopralluoghi effettuati dagli uffici competenti.</p>